



# Comune di Urago d'Oglio

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE numero 29 del 28-04-2026

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 AI SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3, DEL T.U.E.L. E DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

L'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 17:35, nella sala delle adunanze, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

<b>Componenti</b>	<b>Referenza</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
BRUGALI GIANLUIGI	Sindaco	X	
OSSOLI FRANCESCO	Assessore	X-online	
FENAROLI SANTINA	Assessore	X	
MARCHETTI PIETRO	Assessore	X-online	
VIGLIOLI ILARIA	Assessore	X-online	
		5	0

Assiste alla seduta il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI, collegata da remoto con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIANLUIGI BRUGALI – nella sua qualità di Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 228, comma 3, del T.U.E.L., il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

**RICHIAMATO** altresì il Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e in particolare:

- il disposto di cui al punto n. 9.1, che prevede: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”*;
- *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”;*
- il disposto di cui al punto n. 5.4.2, che prevede: *“Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce”*;
- il disposto di cui al punto n. 5.4.5, che prevede: *“Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura”*;

**DATO ATTO** che l'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del T.U.E.L., demanda alla Giunta le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;

**RILEVATO** che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2025, ogni Responsabile di Area, mediante l'utilizzo dell'attuale applicativo contabile denominato "URBP", ha proceduto, per la parte di propria competenza, all'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione competenza e nella gestione residui del bilancio dell'Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della competenza Finanziaria c.d. *Potenziata* e secondo lo specifico disposto dei principi contabili;

**VISTO** l'art. 1, comma 252, della L. n. 197/2022, attinente anche allo stralcio dei crediti comunali;

**DATO ATTO** che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

**DATO ATTO** che in sede di riaccertamento ordinario dei residui, come da allegato "*residui attivi mantenuti*", sono state riscontrate imputazioni improprie tra le partite di giro/servizi per conto terzi, con correlate entrate non riscosse, ovvero riscosse tra le entrate correnti;

**RILEVATO** che la cancellazione dei relativi residui attivi determinerebbe uno squilibrio nelle partite di giro, le quali devono presentare integrale corrispondenza tra entrate e spese, e ritenuto pertanto di mantenerli, in via eccezionale, al fine di garantire la corretta quadratura contabile;

**PRECISATO** che il mantenimento dei suddetti residui attivi, come da allegato, sarà accompagnato dal vincolo di pari importo nel risultato di amministrazione, al fine di neutralizzare gli effetti finanziari, rinviando a successivi esercizi le necessarie operazioni di regolarizzazione;

**DATO ATTO** che ai sensi di legge, la Giunta, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, dispone il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla:

- cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- riclassificazione dei residui non correttamente imputati a bilancio;
- verifica della esigibilità dei crediti;

**DATO ATTO** che sulla spesa corrente, nel bilancio di previsione è stato costituito il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) sull'esercizio finanziario 2025, in riferimento all'esigibilità della spesa sull'annualità 2026, relativamente al salario accessorio per il personale;

**VERIFICATO** che, sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili dei vari centri di spesa e al fine di rispettare nei termini gli impegni assunti, non è necessario provvedere alla variazione di bilancio per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato relativo alle spese in conto capitale;

**VISTO** il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con DCC n. 41 del 22/12/2025;

**VISTI** gli allegati alla presente, in conformità ai dettami della vigente legislazione, che riepilogano le risultanze delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui;

**VISTI:**

- a) gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati;
- b) gli elenchi dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, e mantenuti alla data del 31 dicembre 2025, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

**DI COMUNICARE** la presente al Consiglio ai sensi del combinato disposto dell'art. 166, comma 2, del T.U.E.L. e dell'art. 13, comma 5, del vigente Regolamento di Contabilità.

Successivamente, vista l'urgenza di completare l'istruttoria per l'approvazione del rendiconto di gestione 2025, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. e s.m.i.

**Deliberazione n. 29 del 28-04-2026**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
GIANLUIGI BRUGALI

Il Segretario comunale  
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.*